

Circolare n. 4/e dell’Agenzia delle Entrate : trattamento IVA prestazioni mediche

Con la circolare n. 4/e del 28.01.05 l’Agenzia delle Entrate recepisce due sentenze della Corte di Giustizia Europea introducendo alcune novità in merito alle prestazioni mediche e distinguendo tra prestazioni soggette ad IVA e prestazioni esenti..

PRESTAZIONI SOGGETTE AD IVA

Vanno assoggettate ad IVA le attività rese dai medici che consistono **in perizie eseguite attraverso l’esame fisico o in prelievi di sangue o nell’esame delle cartella clinica**, al fine di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui o comunque con finalità non connesse alla tutela della salute. Sono soggette quindi quelle prestazioni consistenti **il rilascio di certificati o referti al fine di istruire una pratica amministrativa preordinata alla quantificazione di un danno o al riconoscimento di benefici economici**.

Sono perciò da assoggettare ad IVA con aliquota del 20% le seguenti prestazioni:

- perizie e consulenze medico legali finalizzate a:
 1. riconoscimento pensione di guerra o invalidità
 2. quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie
 3. quantificazione del danno da parte di imprese assicurative
- prestazioni dei medici legali come consulenti tecnici di ufficio presso i tribunali
- rilascio di certificati o referti al fine di ottenere una pensione di invalidità
- rilascio di certificati o referti al fine di ottenere una pensione di guerra
- esami medici eseguiti al fine di quantificare l’entità dei danni nei giudizi di responsabilità civile
- esami medici eseguiti al fine di quantificare l’entità dei danni per intentare un’azione giurisdizionale in relazione ad errore medici
- esami e visite mediche effettuati per permettere al datore di lavoro di adottare decisioni relative all’assunzione o alla funzione che un lavoratore deve esercitare
- esami e visite mediche effettuati per permettere ad una compagnia di assicurazioni di fissare il premio da esigere da un assicurato
- prestazioni mediche tese a stabilire le affinità genetiche di individui
- accertamenti medico legali effettuati dall’INAIL connessi alle istanze di riconoscimento di cause di servizio presentante da lavoratori dipendenti in relazione ad infortuni subiti, stati di infermità, inabilità assoluta o permanente.

SE LA PRESTAZIONE DEL MEDICO RIENTRA TRA QUELLE SOGGETTE AD IVA DEVE EMETTERE FATTURA CON ADDEBITO DI IVA APPLICANDO L'ALIQUTA ORDINARIA DEL 20% ANCHE SE IL SANITARIO OPERA IN REGIME INTRA-MOENIA.

PRESTAZIONI IN ESENZIONE

Secondo la circolare l'esenzione IVA è limitata alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione, il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone.

Quindi possono fruire dell'esenzione:

- le prestazioni mediche rese dai medici di famiglia nell'ambito delle proprie attività convenzionali ed istituzionali, comprese quelle di natura certificativa strettamente connesse all'attività clinica e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone . Quindi rimane esente il rilascio dei seguenti certificati:
 1. certificato per esonero della educazione fisica
 2. certificato di idoneità per attività sportiva
 3. certificato per invio di minori in colonie o comunità
 4. certificato di avvenuta vaccinazione

Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate per usufruire dell'esenzione occorre che sia menzionata la finalità principale di –tutela della salute- della certificazione richiesta.

- i controlli medici regolari, istituiti da datori di lavoro per verificare la presenza di virus, infezioni o altre malattie
- i controlli medici regolari, istituiti da compagnie di assicurazione per verificare la presenza di virus, infezioni o altre malattie
- certificati di idoneità fisica (ad esempio a viaggiare)
- certificato di idoneità fisica diretti a dimostrare, nei confronti di terzi, che lo stato di salute di una persone impone limiti a talune attività o esige che siano effettuate in condizioni particolari
- le prestazioni rese dall'INAIL aventi finalità terapeutica o di prevenzione
- prestazioni di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro
- le prestazioni rese dai medici membri delle Commissioni Mediche Locali Patenti di Guida
- visite mediche effettuate per il rilascio o il rinnovo di patenti a soggetti non affetti da disabilità
- prestazioni mediche di chirurgia estetica

I medici sono inoltre tenuti a rendere, senza corrispettivo, prestazioni la cui obbligatorietà deriva per legge, si tratta ad esempio di:

- dichiarazione di nascita e di morte
- denunce penali o giudiziarie
- denunce di malattie infettive e diffuse
- notifica dei casi di AIDS
- denuncia di malattia venerea
- segnalazione di tossicodipendenti al servizio pubblico
- denuncia di intossicazione da antiparassitario
- denuncia della condizione di minore in stato di abbandono
- certificati per rientro al lavoro o per rientro a scuola a seguito di assenza per malattia

Le suddette prestazioni non rilevano ai fini IVA.

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento in merito si prega di contattare lo studio per fissare un appuntamento.

Cordiali saluti

Studio Poli & Associati